

NRG 564/2014

Disp. SENT. N. 631/2016
R.A.L. N. 564/2014
CRON. N. 5336/2016



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 564/2014, posta in deliberazione all'udienza dell'1 giugno 2012 tra:

BEN M'SALLEM HABIB, BRAGALONE FRANCESCO, CERBARA ALESSANDRO, DI FOLCO SILVIO, DI POFI FABRIZIO e SANTORO VINCENZO,

elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Mola Vecchia, Palazzo Cosac, presso lo studio dell'Avv. Rossella Re3ali, e rappresentati e difesi dall'avv. Loredana di Folco e dall'avv. Luca Esposito, giusta procura in atti

-ricorrente

E

NEXUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Firenze 100, presso lo studio dell'avv. Marco Pizzutelli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione.

-convenuta

DISPOSITIVO

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe indicati nei confronti della NEXUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. in data 8 marzo 2014 nella causa iscritta al n. 564/2014 R.G.A.C.:

- A) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze della Cooperativa convenuta dal 26/4/2013, con contratto di lavoro part-time di 24 ore settimanali e con l'inquadramento attribuito dalla resistente ai lavoratori adibiti, con identiche mansioni, all'appalto affidato dal Comune di Frosinone;
- B) per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuta costituzione tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/4/2013, ordina alla Cooperativa resistente di ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti e condanna la stessa al pagamento in favore di ciascun ricorrente di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/4/2013 sino alla data della scadenza del contratto di appalto con il Comune di Frosinone e delle relative proroghe, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo e con regolarizzazione contributiva;
- C) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari;

Termine per la motivazione giorni 60.

Frosinone, 1 giugno 2016

Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore

